

Oggetto: Aeroporto di Milano Malpensa – Rivalutazione della limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra disposta con provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 65523 del 5 giugno 2019.

## **IL DIRETTORE GENERALE**

- Visto il Codice della Navigazione e in particolare gli articoli 687, 705 e 706;
- Vista la Direttiva comunitaria n. 96/67/CE del Consiglio, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della comunità;
- Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante disposizioni volte a dare attuazione nell'ordinamento italiano alla citata Direttiva Comunitaria e in particolare le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 concernenti la possibilità da parte dell'ENAC di disporre la limitazione del numero dei prestatori dei servizi di assistenza a terra per specifiche categorie di servizi;
- Visto il Regolamento adottato dall'ENAC recante "*Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*", edizione 8, approvato in data 5 maggio 2023, in base al quale la certificazione dei prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra è ora distinta in certificazione di classe 1 e 2, in relazione alla classe di appartenenza dell'aeromobile in base alla classificazione ICAO cui è rivolta l'attività di assistenza, e non più in base alla tipologia di attività svolta dall'aeromobile assistito, vale a dire di aviazione commerciale o di aviazione generale;
- Visto il provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 65523 del 5 giugno 2019 che, in accoglimento della domanda di limitazione del numero dei prestatori dei servizi di assistenza a terra sull'aeroporto di Milano Malpensa presentata dalla società di gestione aeroportuale SEA S.p.A. e all'esito dell'attività istruttoria svolta dalle competenti strutture dell'Ente, ha disposto la limitazione dell'accesso ai servizi di assistenza a terra sul citato aeroporto a:
- a) tre operatori e tre utenti in autoproduzione per l'aviazione commerciale, per le categorie dei servizi di assistenza bagagli, assistenza merci e posta, per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, in partenza e in



transito, tra l'aerostazione e l'aeromobile, nonché assistenza operazioni in pista ad eccezione della sottocategoria 5.7;  
b) quattro operatori per l'aviazione generale, per i servizi di assistenza bagagli e assistenza operazioni in pista.

- Vista la nota n. 23761 del 28 febbraio 2022 con la quale ENAC ha chiesto alla società SEA di produrre un documento recante le proprie valutazioni aggiornate in ordine al permanere delle esigenze di limitazione sull'aeroporto di Milano Malpensa, in relazione a quanto disposto dall'art. 2 del provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 72 del 16 agosto 2021, circa la necessità di rivalutare a carattere generale le istruttorie relative ai provvedimenti di limitazione già adottati o in corso di definizione allo scadere dello stato di emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19;
- Vista la sentenza del TAR Lombardia n.1014/2022, pubblicata in data 5 maggio 2022, che, in accoglimento del ricorso presentato dalla società Malpensa Logistica Europa S.p.A., ha dichiarato illegittimo il citato provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC nei limiti di interesse della ricorrente, in ragione del fatto che l'attività istruttoria svolta dall'ENAC risulterebbe carente nella parte in cui non ha valutato la possibilità di distinguere, ai fini della limitazione, tra attività svolte dai 2 operatori "all cargo" esplicanti la propria attività esclusivamente nell'area antistante la Cargo City interessata da un limitato numero di movimenti giornalieri ed operatori che esplicano invece servizi per il trasporto sia di passeggeri che di merci (trasporto misto);
- Considerato che ENAC non ha ritenuto che ricorsero i presupposti per proporre ricorso avverso la citata sentenza del TAR Lombardia, riconoscendo l'esigenza di ulteriori approfondimenti istruttori sulla specifica questione degli operatori "all cargo" esplicanti la propria attività esclusivamente nelle aree antistanti la Cargo City denominate apron 700 e 800, tenuto anche conto delle esigenze di rivalutazione di carattere generale in ordine ai precedenti provvedimenti di limitazione adottati di cui al citato provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC del 16 agosto 2021;
- Vista la nota n. 141724 del 14 novembre 2022, con la quale l'ENAC ha reiterato la richiesta rivolta a SEA di produrre un documento recante le proprie valutazioni aggiornate sulle esigenze di limitazione sull'aeroporto di Milano Malpensa, tenuto anche conto della citata sentenza del TAR Lombardia;
- Vista la nota n. 9404 del 30 novembre 2022, con la quale SEA, nell'inviare l'aggiornamento dell'analisi funzionale operativa (AFO), ha confermato la necessità del mantenimento sull'aeroporto di Malpensa di limitazioni all'accesso ai servizi di



assistenza a terra degli aeromobili di aviazione commerciale, richiedendo tuttavia una modifica del vigente provvedimento di limitazione, nel senso di limitare l'accesso ai servizi di assistenza a terra a complessivi cinque operatori, di cui tre autorizzati ad operare in favore di qualsiasi tipologia di volo (c.d. full handler) e 2 autorizzati a fornire assistenza in favore dei soli voli cargo (c.d. all cargo handler), nonché a 2 operatori cargo in autoproduzione;

- Vista la nota n. 6172 del 18 aprile 2023, con la quale SEA ha chiarito che il citato aggiornamento dell'analisi funzionale doveva essere riferito alla sola attività di aviazione commerciale per la quale erano effettivamente intervenuti dei cambiamenti a livello infrastrutturale e di traffico e che per l'aviazione generale, fermi restando i dati riportati per completezza nel documento di analisi, non sono sopravvenuti eventi o elementi nuovi tali da giustificare una nuova analisi funzionale operativa, sicché per tale settore di attività permane l'esigenza di mantenere le limitazioni disposte nei termini di cui al citato provvedimento di limitazione n. 65523 del 5 giugno 2019;
- Vista la nota n.1004/cumxp/23 del 17 aprile 2023 con la quale il Comitato utenti dell'Aeroporto di Malpensa ha reso i propri commenti sulla citata AFO prodotta dalla società SEA;
- Viste le note n.71210 del 1° giugno 2023 e n. 84089 del 28 giugno 2023 con le quali, rispettivamente, la Direzione Aeroportuale Milano Malpensa e le Direzioni Aeroporti e Operazioni Nord ovest hanno espresso le proprie valutazioni in ordine alla documentazione tecnica;
- Considerato che nella fase di prima applicazione del citato Regolamento in materia di certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra, gli operatori continueranno ad essere titolari delle attuali certificazioni legate alla tipologia di attività svolta dall'aeromobile assistito, vale a dire di aviazione commerciale e di aviazione generale, nelle more della conversione di tali certificazioni;
- Considerato che dai citati pareri tecnici resi dalle competenti direzioni tecniche dell'ENAC è emerso che sussistono le condizioni per:
- a) accogliere l'istanza di SEA diretta a confermare, per l'aviazione commerciale, a tre operatori (c.d full handlers), la limitazione all'accesso ai servizi di assistenza a terra sull'aeroporto di Malpensa, per quanto attiene alle categorie 3 e 5, esclusa la sottocategoria 5.7, dell'allegato A del decreto



legislativo n. 18 del 1999, non essendo state rilevate modifiche rilevanti delle condizioni poste a base dell'adozione del citato provvedimento di limitazione n. 65523 del 5 giugno 2019;

- b) accogliere l'istanza di SEA di ridurre da tre a due gli operatori in autoproduzione per i servizi di assistenza a terra di cui alle categorie 3 e 5, esclusa la sottocategoria 5.7, dell'allegato A del decreto legislativo n. 18 del 1999;
- c) consentire, in coerenza con le indicazioni recate dalla citata sentenza del TAR della Lombardia, la presenza fino ad un massimo di 4 prestatori, di cui due in autoproduzione, che svolgano esclusivamente servizi di assistenza a terra in favore dei voli all cargo, con utilizzo delle aree denominate Apron 700 e 800 antistanti la cd. area cargo city;
- d) mantenere, la limitazione a quattro operatori per l'accesso ai servizi di assistenza a terra per quanto attiene alle categorie 3 e 5, dell'allegato A del decreto legislativo n. 18 del 1999, resi in favore dell'attività di aviazione generale;

Considerato che attualmente operano sullo scalo di Malpensa due operatori in autoproduzione esclusivamente nel settore dell'assistenza ai voli all cargo e quindi da ritenere ricompresi nel citato limite massimo di 4 operatori c.d. all cargo;

Considerato che alla data del 5 giugno 2026, data di scadenza dell'originario provvedimento di limitazione del 5 giugno 2019, l'aeroporto di Malpensa risulterà essere stato limitato per le categorie di servizi di assistenza a terra di interesse per un periodo complessivo di 7 anni e che pertanto da tale data, in caso di persistenza delle limitazioni, gli operatori autorizzati ad operare per le categorie di servizi limitati dovranno essere individuati con gara, ai sensi del richiamato articolo 11 del decreto legislativo n. 18 del 1999;

## DISPONE

### Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 18 del 1999, l'accesso ai servizi di assistenza a terra sull'aeroporto di Milano Malpensa per l'aviazione commerciale è limitato, fino alla data del 5 giugno 2026, a:

- a) 3 prestatori per le categorie 3 e 5 - con esclusione della sottocategoria 5.7;
- b) 2 prestatori per la categoria 5 riferita esclusivamente ai servizi di assistenza per i voli merci e posta (cd. All cargo).



2. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 18 del 1999, l'accesso ai servizi di assistenza a terra sull'aeroporto di Milano Malpensa per l'aviazione commerciale è limitato, fino alla data del 5 giugno 2026, a 2 utenti in autoproduzione per le categorie 3 e 5, con esclusione della sottocategoria 5.7.

3. Sono autorizzati a fornire servizi di assistenza ai voli merci e posta (cd. All cargo), nelle aree denominate Apron 700 e 800, un numero massimo di 4 operatori, secondo i limiti numerici complessivi di prestatori e utenti in autoproduzione di cui al comma 1, lettera b) e comma 2.

4. Ai sensi dell'art.4, comma 2 del decreto legislativo n. 18 del 1999, l'accesso ai servizi di assistenza a terra sull'aeroporto di Milano Malpensa, per l'aviazione generale, è limitato, fino alla data del 5 giugno 2026, a 4 prestatori, in possesso della certificazione, per le categorie 3 e 5 - con esclusione della sottocategoria 5.7.

5. Il presente provvedimento di limitazione dovrà essere oggetto di rivalutazione con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza del 5 giugno 2026, tenuto conto che nel caso in cui dovessero essere confermate le esigenze di limitazione dovranno essere svolte le previste procedure di gara di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 18 del 1999, per l'individuazione dei prestatori e degli utenti in autoproduzione che svolgeranno, a decorrere dalla citata data, le attività di assistenza per le categorie di servizi limitate.

#### Art. 2

1. Il presente provvedimento è efficace dalla data della sua adozione e annulla e sostituisce il provvedimento di limitazione del Direttore Generale dell'ENAC n. 65523 del 5 giugno 2019 di cui in premessa.

**Alessio Quaranta**

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

EGA/CEI/CAD/CTE  
/AMM/TNO/TAE